

FAQ FONDO LATTE

(DM 18 aprile 2016 - GU n. 104 del 5/5/2016)

1 CHI SONO I BENEFICIARI DELL'INTERVENTO?

Le imprese produttrici di latte bovino, singole o associate, escluse quelle non in regola con i pagamenti dei prelievi sulle eccedenze di produzione lattiera. Le richieste devono essere presentate dalle singole aziende di allevamento che, a loro volta, possono fare parte di una cooperativa di trasformazione.

2. SU COSA INTERVIENE IL FONDO?

Il contributo interviene sugli interessi per finanziamenti bancari destinati a una o più delle seguenti finalità:

- a) **investimenti** finanziati mediante prestiti a medio e lungo termine a valere sul Fondo Credito;
- b) consolidamento di **passività a breve** della **stessa** banca;
- c) consolidamento di **passività a breve** di banche **diverse** rispetto alla banca finanziatrice;
- d) pagamento dei **debiti commerciali** a breve;

Per passività a breve si intendono i **prestiti** con scadenza entro i 18 mesi (conduzione, fidi di c/c, cambiali agrarie, leasing di gruppi bancari, etc.) nonché le **rate** dei finanziamenti a medio e lungo termine scadute e non pagate da non oltre **90 giorni** dalla data di presentazione della domanda e quelle in scadenza nei **18 mesi** successivi.

I finanziamenti di consolidamento vengono liberamente negoziati tra imprenditore e istituto bancario nel rispetto delle leggi vigenti.

In tutti i casi le nuove operazioni di finanziamento devono essere superiori a **18 mesi** e l'ammontare non potrà essere superiore all'importo complessivo delle passività consolidate o delle fatture da pagare. Così a esempio, se si intende consolidare una cambiale agraria di 100.000 euro e 2 rate di un mutuo di 25.000 euro ciascuna, il finanziamento non potrà essere superiore a 150.000 euro.

2. COME INTERVIENE IL FONDO?

Il Fondo Latte concede un contributo che consente di pagare gli **interessi passivi** del nuovo finanziamento bancario (nonché l'eventuale **costo della garanzia diretta** Ismea) fino a **15.000 euro**, pari al valore massimo del *de minimis* in agricoltura.

Il costo dell'interesse (fisso o variabile) oggetto del contributo viene calcolato attualizzando alla data di erogazione la quota interessi del finanziamento desunta dal piano di ammortamento.

Nel caso di interesse variabile, l'importo del contributo dovrà essere preventivamente individuato dalla banca e non potrà essere aumentato per coprire un eventuale aumento degli interessi nel tempo.

Nel caso sia previsto un periodo di preammortamento, le agevolazioni possono essere utilizzate anche per la copertura dei relativi interessi passivi.

La Banca ha anche la facoltà di procedere a una erogazione anticipata del finanziamento ma in ogni caso i rischi derivanti da tale operazione nel caso di mancato finanziamento, non possono essere in alcun caso a carico dello Stato.

3. È POSSIBILE RICHIEDERE LA GARANZIA DIRETTA ISMEA?

Sul nuovo finanziamento oggetto del contributo (con l'unica eccezione della finalità b)) è possibile richiedere una garanzia diretta Ismea (fideiussione) per una percentuale del 70% del finanziamento erogato (elevabile al 80% nel caso di giovani agricoltori) fino a un valore massimo in termini assoluti di 1 milione di euro per le micro e le piccole imprese e 2 milioni di euro per le medie imprese (per maggiori informazioni si veda il sito www.ismea.it).

La garanzia diretta non è erogata automaticamente con la domanda al Fondo Latte, di conseguenza, la Banca erogante, una volta deliberato il finanziamento, deve procedere a una richiesta di fideiussione presso Ismea utilizzando le procedure in uso.

Il costo della commissione della garanzia diretta può essere ammesso a contributo a valere sul Fondo Latte sempre all'interno del valore massimo complessivo di 15.000 euro previsto dalla normativa. L'eventuale commissione della garanzia sussidiaria Ismea, invece, resta interamente a carico dell'imprenditore.

4. È POSSIBILE RICHIEDERE LA MORATORIA ABI?

Sui finanziamenti a medio e lungo termine oggetto del consolidamento è possibile richiedere la sospensione della quota capitale delle rate del mutuo fino a un periodo massimo di 30 mesi, secondo quanto stabilito dal *protocollo di intesa Mipaaf Abi per il rilancio del settore lattiero caseario*.

Le imprese che non accedono ai benefici del Fondo Latte, anche appartenenti ad altri comparti del settore agroalimentare, possono comunque ottenere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, secondo quanto previsto dall'*Accordo per il Credito 2015* o alle condizioni migliorative che sono in via di definizione da parte del Ministero con le singole banche.

In base a quanto precisato dal Mipaaf, la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui per le aziende produttrici di latte bovino può essere accordata anche dalle banche che non hanno aderito all'*Accordo per il Credito 2015*.

La moratoria non è automatica con la richiesta di contributo al Fondo Latte ma deve essere oggetto di specifica richiesta da parte dell'imprenditore presso la banca erogante.

5. COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

La domanda deve essere effettuata *on line* tramite il portale degli strumenti finanziari Ismea <http://strumenti.ismea.it> e può essere effettuata direttamente dall'imprenditore agricolo o tramite un proprio delegato.

Per prima cosa l'imprenditore/delegato deve registrarsi al portale e disporre di una PEC tramite la quale saranno inviate tutte le comunicazioni:

- nel caso in cui la domanda fosse presentata direttamente dall'imprenditore agricolo, questi dovrà compilare il modulo dichiarazione "modalità di comunicazione", da allegare alla domanda al momento della convalida, debitamente sottoscritto dallo stesso richiedente.
- in caso di delega, scaricata dal portale Ismea, deve essere completata in ogni sua parte, sottoscritta dal soggetto richiedente e trasmessa unitamente alla documentazione allegata alla domanda.

Dopo avere effettuato l'accreditamento, si può accedere alla domanda. Il portale crea numero provvisorio della richiesta che può essere utilizzato per richiamare la pratica durante il caricamento o come riferimento in caso di comunicazioni con Ismea per informazioni o problemi tecnici.

6. COME SI COMPILA LA DOMANDA?

La domanda per le agevolazioni per il Fondo latte è composta da 2 sezioni: domanda di ammissione e allegati.

1. Domanda di ammissione

In questa sezione occorre compilare le schermate del portale, indicando l'anagrafica dell'azienda (ragione sociale, indirizzo, partita iva, etc.) e del legale rappresentante nonché degli altri eventuali soci dell'impresa. La domanda prosegue con la scelta di una o più delle finalità dell'investimento oggetto del contributo tra le quattro disponibili dopo avere indicato la banca che sostiene l'iniziativa (ABI, CAB e riferimenti del funzionario di riferimento) e l'eventuale importo del contributo in *de minimis* percepito nel triennio di riferimento.

All'interno di ciascuna tipologia di intervento deve essere precisato:

- a) **investimenti** finanziati mediante prestiti a medio e lungo termine a valere sul Fondo Credito:
- breve descrizione dell'investimento;

- al campo “tipo di spesa” finalità generale del finanziamento e ammontare complessivo;
- b) consolidamento di **passività a breve** della **stessa** banca o gruppo bancario:
- nella sezione “passività a breve termine” (cambiali agrarie, fidi, leasing, prestiti di conduzione): l’identificativo del contratto, la data di scadenza e l’importo;
 - nella sezione “rate scadute o in maturazione” dei finanziamenti a medio o lungo termine: l’identificativo del contratto, il numero della rata e la relativa data di scadenza e l’importo.
- c) consolidamento di **passività a breve** di banche o gruppi bancari **diversi** rispetto alla banca finanziatrice;
- nella sezione “passività a breve termine” (cambiali agrarie, fidi, leasing, prestiti di conduzione): l’identificativo del contratto della banca erogante, la data di scadenza e l’importo;
 - nella sezione “rate scadute o in maturazione” dei finanziamenti a medio o lungo termine: l’identificativo del contratto della banca erogante, il numero della rata e la relativa data di scadenza e l’importo;
- d) pagamento dei **debiti commerciali** a breve:
- elenco delle fatture da consolidare con i relativi identificativi: partita IVA e ragione sociale, numero, data di emissione e di scadenza.

Come descritto precedentemente, nel caso di consolidamento passività bancarie e debiti commerciali possono essere inseriti debiti a breve, rate di finanziamenti a medio e lungo periodo e fatture scaduti da non oltre 90 giorni o in scadenza entro i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Con l’unica eccezione del *consolidamento di passività della stessa banca* è possibile indicare in piattaforma se il richiedente intende o meno avvalersi della garanzia a prima richiesta Ismea. L’attivazione della garanzia non è automatica e la banca richiedente deve fare richiesta a Ismea. Il costo della commissione della garanzia diretta è ammissibile al contributo del Fondo Latte.

Nel caso del consolidamento di mutui a medio e lungo termine è possibile indicare se il richiedente intende avvalersi della moratoria ABI per la sospensione della quota capitale fino a un massimo di 30 mesi. Anche in questo caso l’accesso alla moratoria non è automatico con la domanda di contributo per il Fondo Latte e l’imprenditore deve fare apposita richiesta alla banca erogante.

Una volta compilata, la domanda deve essere stampata (tramite apposito tasto all’interno della sezione), firmata e scannerizzata per essere allegata alla documentazione in piattaforma.

II. Allegati alla domanda

Nella seconda sezione della domanda devono essere allegati, dopo essere stati compilati e scannerizzati i seguenti documenti:

- la domanda, compilata e sottoscritta;
- copia del documento d’identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione circa le modalità di comunicazione con indicazione di PEC o in alternativa in caso di delega copia del modulo di delega (*facsimile disponibile all’interno della sezione del portale*);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti *de minimis* percepiti negli ultimi tre anni (*facsimile disponibile all’interno della sezione del portale*);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 riportante i dati del certificato di iscrizione alla CCIAA con relativa vigenza (*facsimile disponibile all’interno della sezione del portale*).

Completate tutte le operazioni è possibile convalidare la domanda e il portale attribuisce in automatico un codice progetto a cui fare riferimento per tutte le comunicazioni. Da questo momento la domanda in piattaforma è in modalità consultazione e non è più possibile effettuare modifiche.

7. COME POSSO OTTENERE LA DICHIARAZIONE AGEA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI SULLE ECCEDENZE DEI PRELIEVI SULLE ECCEDENZE DI PRODUZIONE LATTIERA?

La dichiarazione sarà acquisita da ISMEA secondo quanto disposto dal DM 24 aprile 2017

8. COSA SUCCEDA DOPO AVERE COMPILATO LA DOMANDA?

Entro 15 giorni dalla convalida della richiesta, Ismea comunica via PEC all'imprenditore (o al delegato) l'esito dell'istruttoria. In caso positivo, la lettera di ammissione sarà trasmessa per conoscenza alla banca con allegata copia della domanda esaminata e approvata da Ismea.

La banca pertanto può procedere alla eventuale concessione del finanziamento ed entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, deve comunicarne a Ismea i principali elementi: importo, durata, ammontare complessivo degli interessi passivi attualizzato alla data di erogazione, costo della garanzia Ismea, elenco delle passività o dei debiti commerciali da consolidare.

In merito al calcolo degli interessi, si precisa che il tasso di attualizzazione è quello di riferimento UE per gli aiuti di Stato (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) aumentato di 100 punti base.

Ismea, dopo le opportune verifiche, provvede a versare sul conto corrente del beneficiario il costo degli interessi passivi attualizzati e dell'eventuale garanzia diretta fino al valore complessivo massimo di 15.000 euro.

9. PER OPERARE LE BANCHE DEVONO AVERE UNA CONVENZIONE CON ISMEA?

Nel caso delle operazioni di consolidamento o di pagamento fatture (finalità b, c, d) le banche, sulla base delle proprie procedure, possono essere immediatamente operative e non è prevista alcuna convenzione con Ismea.

Nel caso dei investimenti a valere sul Fondo Credito (finalità a), invece, gli istituti di credito devono sottoscrivere una specifica convenzione operativa con ISMEA che stabilisce le procedure di ammissibilità e di erogazione del finanziamento.

10. LA BANCA COME EROGA IL NUOVO FINANZIAMENTO NEL CASO DI CONSOLIDAMENTO DI RATE DI MUTUO?

In base a quanto stabilito dalla circolare ABI del 17 giugno 2016 (prot. UCR/001420) il finanziamento di consolidamento di rate in scadenza può essere erogato in due modi:

- in più tranche a copertura delle rate in maturazione, man mano che esse arrivano a scadenza;
- in un'unica soluzione. In questo caso, la banca potrà alternativamente dedurre dal debito residuo del finanziamento a medio lungo termine:
 - l'ammontare complessivo delle rate in maturazione, attualizzato alla data di erogazione del finanziamento di consolidamento, purché la stessa erogazione intervenga entro trenta giorni dalla data della stipula del contratto di finanziamento;
 - la somma delle quote capitale delle rate in maturazione, maggiorata dell'interesse semplice sul debito residuo per il periodo che intercorre tra la data dell'ultima rata pagata (prima dell'erogazione del finanziamento di consolidamento) e la scadenza dell'ultima rata consolidata.

Sulla base della medesima circolare, le operazioni di consolidamento delle passività a breve potranno essere liberamente negoziate dalle parti nel rispetto delle leggi vigenti.

11. COSA SUCCEDA SE PASSA MOLTO TEMPO TRA L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E L'EROGAZIONE DEL NUOVO FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA BANCA?

La normativa precisa che le operazioni di consolidamento (finalità b e c) sono ammesse in relazione alle passività a breve in maturazione nei 18 mesi successivi **alla data di presentazione della domanda** (comprese le rate dei mutui) e quelle scadute e non pagate da non oltre novanta giorni rispetto alla medesima data.

Se nel periodo intercorrente tra la domanda al Fondo e l'erogazione del nuovo finanziamento alcune passività venissero pagate dal beneficiario, queste ultime non potrebbero essere più essere oggetto del contributo. Ad esempio: al 01/01/2017 viene richiesto a Ismea il consolidamento di 18 rate mensili di un mutuo fino al 30/06/2018. La banca eroga il finanziamento il 1/07/2017 e nel frattempo il beneficiario paga regolarmente le rate dovute. Il nuovo finanziamento potrà consolidare non più 18 rate mensili bensì solo 12 rate, scorporando quelle pagate in precedenza.

Allo stesso modo, possono essere ricompresi nel finanziamento di consolidamento gli interessi di mora delle passività scadute da non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ma non quelli maturati e dovuti nel periodo tra la data di presentazione della domanda e quella di erogazione del finanziamento.

Allo scopo di evitare tali problematiche si rammenta che è sempre possibile presentare una nuova domanda nel portale, aggiornando le passività da consolidare in accordo con l'istituto erogante e quanto più in prossimità della presunta data di erogazione del nuovo finanziamento.

12. E' POSSIBILE PRESENTARE PIU' DOMANDE PER IL CONTRIBUTO FONDO LATTE?

Allo stato attuale, non esiste limite al numero delle domande che i produttori di latte bovino possono presentare per il contributo Fondo Latte. Si fa presente tuttavia, che l'attivazione di una o più di queste richieste tramite erogazione del nuovo finanziamento nonché il raggiungimento del contributo massimo erogabile in de minimis di € 15.000,00 provoca l'automatico decadimento di altre eventuali domande presentate in precedenza o successivamente.

La presentazione di una nuova domanda è obbligatoria in caso di cambiamento della banca erogante e/o di modifica o aggiornamento delle passività da consolidare.

13. COME SI POSSONO RICHIEDERE INFORMAZIONI?

Le informazioni in merito alle domande per il Fondo Latte possono essere rivolte a:

ISMEA – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)

VIALE LIEGI, 26 – 00198 (ROMA)

email: urp@ismea.it

tel. 06 85568 319

tel. 06 85568 260

fax 06 23329 243

